REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
IBACN (AOO_IB)
RPI/2020/63 del 06/10/2020

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA DI VALORIZZAZIONE DEI DATI STORICI PRESENTI NELLA BANCA-DATI DELLA FLORA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TRA

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (*di seguito denominato IBACN*), istituzione con sede legale in Bologna, Palazzo Bonasoni, via Galliera 21 - Codice Fiscale 80081290373 - rappresentato dalla Dott.ssa Piera Domeniconi, Responsabile ad interim del Servizio Beni Architettonici e Ambientali, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'IBACN;

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (*di seguito denominato BIGEA*) con sede in Bologna, in Piazza di Porta San Donato 1 Codice fiscale 80007010376 - rappresentato dal Direttore Prof. Alessandro Gargini, domiciliato per la carica presso il Dipartimento, legittimato alla firma del presente atto con delibera della Giunta di Dipartimento del 25/09/2020;

PREMESSO CHE

- l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) nato nel 1974, opera quale organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, promuove e svolge attività conoscitiva e operativa, di indagine e di ricerca, per il restauro e la valorizzazione del patrimonio, la valorizzazione e la conservazione dei beni architettonici e ambientali e del paesaggio, per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni culturali prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione e agli Enti locali;

- il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali possiede maturate competenze sulle tematiche relative all'ecologia del paesaggio, trasformazione e gestione degli habitat, temi sviluppati dal gruppo di ricerca di diversità, ecologia e conservazione delle piante;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3.3 dello Statuto dell'Università di Bologna prevede che l'Ateneo si adoperi per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche anche per lo svolgimento di attività economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- IBACN e BIGEA hanno manifestato il comune interesse a collaborare nella realizzazione di un progetto congiunto di sperimentazione di metodologie di valorizzazione di record storici presenti nella banca-dati della flora della Regione Emilia-Romagna;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

La banca-dati della flora dell'Emilia-Romagna, consultabile attraverso PATER - la banca dati sul patrimonio culturale di IBACN, consiste attualmente in un patrimonio di oltre 550.000 record (segnalazioni) riferibili complessivamente a circa 3500 differenti taxa o entità (intese come specie, sottospecie e ibridi naturali). Ogni record è tipicamente formato dalla coppia 'una entità-una località' a cui si accompagnano altre informazioni, in primis, autore e data. I record coprono un arco temporale significativamente ampio che va dal diciottesimo secolo ad oggi e derivano dalla digitalizzazione di dati contenuti in erbari, fonti testuali (es. volumi, monografie, articoli), web (es. www.actaplantarum.org), rilievi a terra, ecc.

Tale banca-dati è una sorgente di fondamentale importanza per ricerche e domande scientifiche sul territorio, la sua biodiversità, i suoi habitat e le sue specie da un punto di vista sia sincronico che diacronico. Tuttavia, aspetti cruciali della banca-dati sono una costante implementazione della stessa attraverso attività di rilevamento a terra o

reperimento di ulteriori fonti (storiche ed attuali), ma anche attraverso un'accurata georeferenziazione dei dati in essa contenuti, in particolare quelli storici.

Con il presente accordo di collaborazione, le Parti intendono realizzare un progetto congiunto di sperimentazione di metodologie di valorizzazione di record storici presenti nella banca-dati della flora della Regione Emilia-Romagna dell'IBACN attraverso la georeferenziazione ed analisi di due gruppi di record esemplificativi di due tipologie dato. Tale progetto consolida tentativi di sperimentazione già effettuati ma che necessitano di ulteriori indagini e approfondimenti e dell'individuazione di modalità standardizzate.

Nel primo caso la sperimentazione verrà condotta su record derivanti da un'unica fonte storica archiviata nella banca-dati IBACN, nel secondo caso si tratterà di record derivanti da una molteplicità di fonti storiche archiviate nella banca-dati IBACN e riferite ad un medesimo habitat. Complessivamente, i due casi studio consentiranno di discutere potenzialità e limiti dei record storici nelle indagini di aspetti floristici del paesaggio storico e le sue relazioni con quello attuale.

Articolo 2 - Modalità operative

Il primo gruppo di record (circa 7700 record) che verranno considerati si riferisce ai dati contenuti nel volume *Flora della Provincia di Bologna* di Girolamo Cocconi (1824-1904), pubblicato nel 1883. Si tratta di una delle prime flore locali d'Italia munita di chiavi dicotomiche per l'identificazione delle specie, espressamente indirizzata agli studenti e a quanti avessero voluto accrescere le proprie cognizioni di botanica. Tale opera è peraltro fortemente collegata al lavoro dei botanici Antonio e Giuseppe Bertoloni, che esplorarono a più riprese il territorio provinciale dal punto di vista floristico. Il corpus di dati contenuti nel volume è di particolare rilevanza perché la maggior parte delle segnalazioni si riferiscono ad un ristrettissimo arco temporale e di conseguenza, quindi, fornisce una sorta di fotografia dello scenario floristico di quel momento storico. La Flora, attraverso una accurata georeferenziazione delle località citate, potrà essere dunque usata per valutare aspetti di biodiversità del territorio provinciale nella seconda metà del diciannovesimo secolo, costituendo un utile confronto per analisi diacroniche.

Il secondo gruppo di record (circa 400 record) si riferisce a dati derivanti da molteplici fonti e riferibili alla flora di un medesimo habitat. L'habitat scelto per la sperimentazione è quello del castagneto da frutto tradizionale, habitat socio-ecologico incluso nella

Direttiva 92/43 CE che ha avuto un ruolo chiave per la media montagna europea. Attraverso la georeferenziazione e l'analisi dei dati si riuscirà a definire la flora storica dei castagneti e a discuterla in uno scenario attuale dell'habitat.

I Responsabili per il presente accordo (di cui all'articolo 5) concorderanno i contenuti metodologici e quantitativi dei due studi e la pianificazione dettagliata delle fasi di attività, adeguandola in ragione dei monitoraggi e delle valutazioni effettuate congiuntamente nel corso dello svolgimento delle attività.

Il progetto sarà realizzato secondo le seguenti fasi:

a) attività di valorizzazione dei record storici della banca dati svolta dal personale BiGeA, attraverso la spazializzazione delle località citate con 1) estrazione dalla banca dati dei record riferiti ai casi studio in esame, 2) armonizzazione delle dizioni delle località citate, 3) selezione delle cartografie di base (attuali e storiche) utili a georeferenziare le località, 4) selezione di ulteriori fonti storiche testuali a supporto della georeferenziazione delle località, 5) individuazione di esperti di particolari segmenti del territorio per le località non presenti nei materiali citati, 6) georeferenziazione delle località e attribuzione di un buffer di precisione, 7) costruzione di uno layer puntuale (shp file) delle località georeferenziate, 8) spazializzazione delle entità floristiche sulla base delle località georeferenziate, 9) analisi attraverso la point pattern analysis delle cause e conseguenze della distribuzione dei dati sul loro valore informativo. Tale fase dovrà essere completata entro il 30 novembre 2020.

b) strutturazione dei testi che saranno oggetto di pubblicazione da parte dell'IBACN e selezione del materiale fotografico e iconografico a corredo.
   Tale fase dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2020.

c) Pubblicazioni riportanti il risultato delle ricerche effettuate.
   Tale fase dovrà essere completata entro il 31 marzo 2021.

d) Presentazione dei risultati del progetto di valorizzazione.
   Tale fase dovrà essere completata entro il 30 giugno 2021.

Il BIGEA a chiusura del progetto presenterà una relazione sull'attività svolta.

Eventuali slittamenti dei termini delle attività dovranno essere concordati dai Responsabili per il presente accordo tramite scambio di corrispondenza almeno quindici giorni prima del termine per ciascuna fase di attività, di cui sopra.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento del progetto di valorizzazione e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso, concertato con il referente per IBACN, dei Responsabili della ricerca e loro delegati al materiale, alla documentazione e alla cartografia utile per lo svolgimento della ricerca scientifica e della pubblicazione.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Il BIGEA si impegna a sviluppare le attività con proprio personale, strutture e strumentazioni e/o avvalendosi di collaboratori o consulenti esterni e a garantire ad IBACN che tutte le attività previste o collegate con il presente accordo saranno effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti ed applicabili.

L'IBACN mette a disposizione la banca dati della flora regionale e tutti i materiali collegati, garantisce un parziale rimborso delle spese sostenute dal BIGEA per lo svolgimento delle attività e provvede alla pubblicazione dei risultati del progetto di valorizzazione, indicando gli autori dei testi e menzionando la collaborazione con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, oggetto del presente accordo.

Le Parti danno reciprocamente atto che la realizzazione del progetto è sottoposta ai seguenti monitoraggi:

- economico-finanziario;
- di espletamento delle attività (monitoraggio di risultato) in relazione a quanto definito all'articolo 2, a cura dei referenti del progetto di cui all'articolo 5.

Articolo 4 - Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, di cui le Parti verranno in possesso durante lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente accordo, dovranno essere considerate riservate.

È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dallo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
Le Parti si impegnano a far rispettare, da tutto il personale coinvolto, la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 5 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. L'eventuale proroga potrà avvenire con accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi delle attività di ricerca e dei risultati ottenuti, entro 30 giorni prima della data di scadenza.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la sottoscrizione di entrambe.

Articolo 6 – Responsabili del progetto

Il BIGEA designa la Dott.ssa Giovanna Pezzi quale responsabile del presente accordo di collaborazione.
L'IBACN designa quale responsabile il Dott. Fabio Falleni del Servizio Beni Architettonici e Ambientali dell'IBACN.
La sostituzione dei responsabili potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e previa comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 7 – Risorse Finanziarie

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo l'IBACN riconosce ad Alma Mater Studiorum Università di Bologna - BIGEA euro 10.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla stessa per la realizzazione delle attività di ricerca.
All'assunzione dell'onere finanziario destinato alla copertura delle spese sostenute ed alla successiva liquidazione dell'importo così determinato si provvederà con atto del dirigente competente.

L'Università di Bologna - BIGEA al termine della fase a) descritta all'articolo 2, e comunque entro il 31 dicembre 2020, dovrà presentare una breve relazione corredata da indicazione delle spese e la richiesta di ristoro parziale delle stesse

Articolo 8 - Personale, regole di comportamento e copertura assicurativa

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca ed il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, si concede l'accesso reciproco ai laboratori ed agli uffici per il personale coinvolto.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa ed alla sorveglianza medica del proprio personale impiegato nella realizzazione delle attività di ricerca.
Il personale di ciascuna Parte o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi al presente accordo di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante.
A tal fine il responsabile per il presente accordo di ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale coinvolto nelle attività, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
La Parte ospitante si impegna affinché al personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.
Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo di collaborazione, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 9 - Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativa al proprio Background.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, al Background dell'altra Parte che risulti necessario. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate, dovrà essere negoziato con accordo separato.

Articolo 10 – Proprietà dei risultati

Ciascuna Parte resta titolare dei risultati dalla stessa conseguiti nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Le Parti concorderanno in un accordo separato le condizioni relative alle modalità di protezione, e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di proprietà congiunta.

Articolo 11 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle attività di ricerca di cui al presente accordo di collaborazione, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione, entro il termine di almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte ricevente di verificare che il documento non contenga proprie informazioni confidenziali o risultati suscettibili di protezione.
La Parte ricevente non potrà irragionevolmente ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dall'altra Parte.
Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna altresì sin d'ora a dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività del presente accordo.

Art. 12 - Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è consentita solo previa autorizzazione del Rettore e per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali è consentita solo previa autorizzazione del Direttore.

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'IBACN non può fare uso del marchio e/o denominazione dell'Ateneo e/o del Dipartimento né di altre citazioni se non previa specifica autorizzazione.

Parimenti l'Università non potrà utilizzare il Logo IBACN senza specifica autorizzazione.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in attuazione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, nonché del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 4 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della collaborazione.

Articolo 14 - Foro esclusivo competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo, le Parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 15- Comunicazioni

Ai fini del presente accordo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata):

- IBACN – arcamb@postacert.regione.emilia-romagna.it
- BIGEA – bigea.dipartimento@pec.unibo.it

anticipate via e-mail, in via riservata alle persone sottoindicate:

- IBACN
  - Responsabile scientifico: Dott. Fabio Falleni - fabio.falleni@regione.emilia-romagna.it
  - Referente amministrativo: Dott.ssa Emanuela Radighieri arcamb@regione.emilia-romagna.it
- BIGEA
  - Responsabile scientifico: Dott.ssa Giovanna Pezzi – giovanna.pezzi@unibo.it
  - Responsabile amministrativo-gestionale: Dott.ssa Annunziata Coppola - bigea.contratti@unibo.it

Articolo 16 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..
La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese di UNIBO, che provvede anche al suo versamento. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale, con autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
II presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per
Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna –
Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali

Prof. Alessandro Gargini
(FIRMA DIGITALE)

Per
Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna
Responsabile ad interim
del Servizio Beni Architettonici e Ambientali

Dott.ssa Piera Domeniconi
(FIRMA DIGITALE)